

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*iure sanguinis*)

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

Descrizione

Per cittadinanza italiana *iure sanguinis* si intende la cittadinanza italiana derivante da una discendenza italiana, da un avo/a (più o meno lontano) cittadino/a italiano/a, nato in Italia e successivamente emigrato all'estero. Tale parente dovrebbe avere trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti, giungendo fino all'odierno/a richiedente.

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è finalizzato ad accertare la trasmissione della stessa cittadinanza lungo la linea di discendenza, attraverso l'esame degli atti di stato civile delle persone interessate.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del **Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza**.

Quando la persona **vive all'estero** e non è iscritto anagraficamente in alcun Comune italiano, invece, **la competenza è del Consolato italiano all'estero di riferimento per il luogo di residenza**.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è possibile:

- **l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora**, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- **l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea** poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Il Ministero dell'Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007 e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l'importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «*nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... **al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti** nell'ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell'effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.*».

Pertanto, l'ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

Come Fare

Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile.

Cosa Serve

La procedura per l'iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

1. istanza di iscrizione anagrafica;
2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;
3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
 - permesso di soggiorno;
 - richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
 - per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Schengen, il timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
 - per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
4. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992 (vedi punti successivi);
5. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);
6. dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani.

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Locale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati. In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n. 394/1999).

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Prima di recarsi all'Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
7. certificato di residenza.
8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
9. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, **devono essere tradotti integralmente e legalizzati**, e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall'ufficio. **Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.**

La validità temporale dei documenti stranieri

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore."

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;

- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
- tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa a atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall'Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell'interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: "...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino ... attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti".

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto; ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile

1. Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano.

Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L'avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d'Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero

Per questo accertamento il richiedente deve presentare:

- L'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia. Tale atto, benchè non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.

Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.

In vigore dell'art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l'ufficiale di stato civile nell'esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell'avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

2. *La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto.*

Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità straniera competente dal quale risulti che l'avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.

Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l'avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «iure loci».

Interruzione della cittadinanza italiana per il figlio minore quale conseguenza dell'acquisto della cittadinanza straniera da parte del padre

Con l'ordinanza n. 454 dell'8/01/2024, la Corte di Cassazione ha ridefinito, restringendone il perimetro, i requisiti perché si possa ritenere trasmessa ed acquisita la cittadinanza italiana ai figli di cittadini italiani nati all'estero, per cessazione della catena genealogica.

La Corte è intervenuta fornendo una nuova interpretazione degli articoli 7 e 12 della L. n.555/2012, i quali, che permettevano il mantenimento della doppia cittadinanza (italiana e straniera) a favore di chi fosse italiano per discendenza (jure sanguinis) e nel contempo avesse acquisito anche una seconda cittadinanza straniera secondo l'ordinamento giuridico dello Stato di nascita (jure soli) anche nel caso in cui durante la sua minore età il padre si fosse naturalizzato nello Stato straniero rinunciando, "per atto impulsivo volontario", alla cittadinanza italiana, venendo in questo modo ad arrestare in modo irrimediabile la necessaria catena genealogica che consentirebbe il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

In precedenza i pubblici uffici e la giurisprudenza maggioritaria si erano espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana nei confronti del minore il cui padre aveva acquisito una cittadinanza straniera.

Due precise circolari del Ministero dell'Interno (n. K28.1 dell'8/04/1991) e del Ministero degli Affari Esteri (n. 9 del

4/07/2001) consentivano che chi fosse nato allo stesso tempo italiano jure sanguinis da genitore italiano ma anche straniero, o per nascita sul territorio di altro Stato che applica l'attribuzione di cittadinanza jure soli o per discendenza dal secondo genitore straniero, mantenesse la cittadinanza italiana.

Il motivo di queste interpretazioni ministeriali consisteva nel fatto che il Consiglio di Stato aveva ritenuto che quest'ultima casistica non potesse ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912, ma dovesse regolarsi alla luce dell'art. 7 della legge n. 555/1912, secondo cui "il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana".

La nuova interpretazione giurisprudenziale offerta dalla Cassazione si basa, sostanzialmente, su due cardini:

- lo scopo che intendevano perseguire le norme esaminate non poteva concepire che una persona si dichiarasse suddito in più Stati diversi, dovendo assicurare la propria lealtà in via esclusiva allo Stato sovrano;
- le norme italiane prestano attenzione, da una parte, a che siano prevenuti e scongiurati eventuali casi di apolidia, premurandosi di non privare della cittadinanza italiana chi non ne possiede una seconda; d'altra parte, invece, è del tutto irrilevante che il minore abbia già la cittadinanza straniera al momento della naturalizzazione del padre o che acquisti insieme a lui una cittadinanza straniera. All'ordinamento italiano, con l'unico fine, appunto, di prevenire il rischio di apolidia, interessa solo se il minore sia o meno anche straniero, non considerando invece le modalità e i termini con cui il minore abbia acquisito la cittadinanza straniera secondo le leggi dello Stato estero.

3. *La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.*

Il punto 2 dell'art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza».

Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.

A questo punto è l'ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quale risulti che nessuno (dall'avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

- Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
- Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

Costi

Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di **€ 16,00** per la domanda.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025 è stato istituito e quantificato il contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente.

Pertanto si precisa quanto segue:

- domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis", circolare k.28.1 dell'8 aprile 1991: **contributo € 600,00**

- richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: **contributo € 300,00**
- richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: **contributo € 300,00**
- di dare atto che il pagamento avverrà **esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema PagoPA**;
- di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.